



Ordinanza del Sindaco n. 7 dell'20.03.2020

Oggetto: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 – ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA**

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visti;

- La Deliberazione del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COS-19";
- il DPCM del 23.02.2020, recante "*Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*";
- il DPCM del 25.02.2020, recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*";
- il DPCM del 01.03.2020, recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*";

Visto il DPCM del 04.03.2020, recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*"; applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 08.03.2020, recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*"; applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 09.03.2020, recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*"; applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 11.03.2020, recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*"; applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 26.02.2020 d'Abruzzo recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 8.03.2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

Rilevato l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ragione del carattere particolarmente diffuso dall'epidemia;

Evidenziato che l'art. 1 comma 2, lett. a) del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, stabilisce come "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Evidenziato che l'art. 1 comma 1, lett. a) del D.P.C.M. del 8 marzo 2020, (la cui validità è estesa all'intero territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 9 marzo 2020) prevede di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 5 del 11/03/2020 avente ad oggetto “Misure per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemica da COVID-19”;

Preso atto del progressivo aumento del numero di contagiati da COVID-19 nella regione Abruzzo e, specificamente nel territorio della provincia di Chieti;

Preso atto altresì, della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata “pandemia” dall’O.M.S.;

Ritenuto necessario, al fine di l’ulteriore diffusione dell’epidemia all’interno del territorio comunale, porre in essere misure idonee e proporzionate all’evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall’ art. 35 del D.L. 2/03/200 n. 9;

Ritenuto, pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del “COVID – 19”, di dover stabilire misure finalizzate al limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordimento degli Enti Locali, D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA

Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino al 03 aprile 2020, in relazione a quanto previsto dal D.P.C.M. del 09/03/2020:

- nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto;
- in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità nelle quali rientrano l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;

PRECISA

1. sono fatte salve tutte le misure, le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità sovracomunali al fine di contenimento e della gestione dell’emergenza epidemica da COVID-19;
2. sono confermate le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza sindacale n. 5 del 11/03/2020;
3. l’inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del c.p.;

DISPONE

1. gli organi di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
2. la trasmissione per opportuna conoscenza a: Prefettura di Chieti; Questura di Chieti; Regione Abruzzo; Provincia di Chieti; Comando Provinciali delle Forza dell’Ordine; Corpo di Polizia Locale; al gruppo di Protezione Civile MO.DA.VI. ;

3. la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio Comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza;

DISPONE

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni (120).

Dalla Residenza Municipale, li 20/03/2020



Il Sindaco
Graziana Di Florio